

Avv. Livia Apicella

Via II Trav. Luigi Petrosino, 27 - Nocera Superiore (SA)
 Recapiti: 081- 934713 - 3200121747
 Pec. Lapicella84@avvocatinocera-pec.it / livia.apicella11@gmail.com

TRIBUNALE DI BELLUNO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART 414 c.p.c e segg.

con istanza ex art. 700 cpc e 669 bis e ss. ed istanza ex art. 151 c.p.c.

Per:

sig. Malafronte Antonio, nato a Salerno (SA) il 09.10.1998, CF. MLFNTN98R09H703P, e residente in Siano, alla Via Dott. Federico Palmieri 21, rapp.to e difeso giusto mandato in calce all'originale del presente atto dall'avv. Livia Apicella (PCLLVI84P51F912X), elett.mente dom.to presso il suo Studio sito in Nocera Superiore, (SA), alla Via II Trav. Luigi Petrosino, 27.

Si dichiara espressamente ai fini e per gli effetti degli artt. 133, 134 e 136, comma 3, c.p.c. di voler ricevere le comunicazioni di Cancelleria all'indirizzo PEC: Lapicella84@avvocatinocera-pec.it

-ricorrente-

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro-tempore, c.f. 80185250588, (P.E.C., estratta da IPA, www.indicepa.gov.it, urp@postacert.istruzione.it) dom.to presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, Piazza San Marco, 63 - C.A.P. 30124, (P.E.C. estratto dal Registro IPA: ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it)

-resistente-

CONTRO

- USRV – Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto, Ufficio IV – Ambito Territoriale di BELLUNO, in persona del Dirigente, Massimiliano Salvador, con sede in Via Sant' Andrea, 1 – 32100 Belluno (P.E.C., estratta da IPA, www.indicepa.gov.it, uspbl@postacert.istruzione.it) domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, Piazza San Marco, 63 - C.A.P. 30124, (P.E.C. estratto dal Registro IPA: ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it)

-resistente-

CONTRO



- Istituto Comprensivo “ Dante Alighieri”, Scuola dell’Infanzia e 1° ciclo d’istruzione, dei Comuni di Val Di Zoldo e Zoppè di Cadore, Piazza Dante Alighieri, 1 - 32012, Val Di Zoldo (BL) (P.E.C., estratta da IPA: BLIC81700R@pec.istruzione.it) in persona del Dirigente pro tempore , Prof. Giuseppe Musumeci, domiciliato ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, Piazza San Marco, 63 - C.A.P. 30124, (P.E.C. estratto dal Registro IPA: ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it)

E CONTRO

- I.C. di Cencenighe Agordino, Via A. Tissi, 19- 32020, Cencenighe, in persona del Dirigente Scolastico pro tempore, Sig. Paolo Giovanni Zanin, C.F.: 80004120251, (P.E.C., estratta da IPA: blic82600g@pec.istruzione.it) domiciliata ex lege presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, Piazza San Marco, 63 - C.A.P. 30124, (P.E.C. estratto dal Registro IPA: ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it);

NONCHE’ EVENTUALMENTE NEI CONFRONTI

di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di istituto di terza fascia ATA, dell’USR di Belluno, profilo di CS, Assistente Amministrativo ed Assistente Tecnico in cui il ricorrente risulta inserito, valide per gli anni 2021/2024, i quali subirebbero un pregiudizio dall’accoglimento del presente ricorso.

OGGETTO:

REINSERIMENTO NELLA GRADUATORIA D’ISTITUTO III FASCIA DEL PERSONALE ATA, AMBITO TERRITORIALE DI BELLUNO, PROFILO DI CS, ASSISTENTE AMMINISTRATIVO E ASSISTENTE TECNICO PREVIA RETTIFICA PUNTEGGIO(DA 10.70 A 9.70 per il profilo di collaboratore scolastico, da 13.40 a 12.40 per il profilo di Assistente Amministrativo; da 8.50 a 7.50 per il profilo di Assistente Tecnico); IMPUGNATIVA DI LICENZIAMENTO; RICONOSCIMENTO AI FINI GIURIDICI DELL’INTEGRALE SERVIZIO PRESTATO PER L’ANNO 2021/2022- 2022/2023 CON ATTRIBUZIONE DI PUNTEGGIO; IMPUGNATIVA DEL DECRETO DI DEPENNAMENTO-AZIONE DI ACCERTAMENTO DELL’ILLEGITTIMITÀ DEL DECRETO DI DEPENNAMENTO PROT. 000042 del 12.04.2023; RISARCIMENTO DEL DANNO.



PREMESSO IN FATTO

- L’odierno ricorrente, inserito nella terza fascia delle graduatorie d’Istituto per la provincia di Belluno personale ATA, per il profilo professionale di Assistente Amministrativo (con punteggio di 13.40), Assistente Tecnico (con punteggio di 8.50) e Collaboratore Scolastico (con punteggio di 10.70), anno 2021/2024 (all. 3), riceveva una convocazione relativa ad un incarico per il profilo di Collaboratore Scolastico da parte dell’Istituto Comprensivo Di Scuola Dell’Infanzia e 1° Ciclo D’Istruzione dei Comuni di Val Di Zoldo e Zoppè Di Cadore, con il quale stipulava il contratto a tempo determinato dal **01.10.2021 al 26.10.2021** (prot. 1739- all. 2);
- il ricorrente, in seguito veniva assunto dall’Istituto C. di Cencenighe stipulando i seguenti contratti di lavoro a tempo determinato: dal 15.11.2021 al 31.03.2022; dal 10.01.2022 al 15.04.2022; dal 01.04.2022 al 15.04.2022; dal 01.04.2022 al 30.04.2022; dal 26.04.2022 al 07.06.2022, dal 01.05.2022 al 08.06.2022; dal 15.09.2022 al 12.04.2023 (all. 4) ;
- il ricorrente ha sempre lavorato con dedizione, con senso di responsabilità, osservando gli orari di lavoro e le mansioni che gli venivano affidate, senza mai ricevere alcun provvedimento disciplinare;
- dopo circa due anni dalla cessazione del primo contratto di lavoro, il 26.10.2021, (prot. 1739-all. 2), l’Istituto C. “D. Alighieri” Forno di Zoldo, Val di Zoldo procedeva a svolgere i controlli previsti dall’art.6, comma 11, del D.M. 50 del 03.03.2021 e dagli art. 71 e 72 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e succ. mod.;
- di seguito le successive fasi di verifica:
 - con Prot. 227 del 07.12.2022 l’Istituto “L. Pirandello” di Nocera Inferiore, comunicava all’Istituto C. “D. Alighieri” di Val Di Zoldo: **“Visto il registro dei diplomi si CONVALIDA** che il sig. Antonio Malafronte nato a Salerno il 09.10.1998 ha conseguito presso il nostro Istituto nell’anno scolastico 2019/2020 il Diploma di Informatica e Telecomunicazioni art. Informatica con la votazione **70/100**” (all. 5);
 - in data 22.02.2023, l’UST di Salerno comunicava all’Istituto C. “D. Alighieri” di Val di Zoldo che il sig. Malafronte



Antonio aveva effettivamente conseguito il diploma presso l'Istituto "L. Pirandello" di Nocera Inferiore, indirizzo "Informatica e telecomunicazioni", nell'anno 2019/2020 ma con votazione **60/100** e non 70/100;

- con Prot. 2667 del 24.02.2023 l'Istituto "L. Pirandello" comunicava all'Istituto C. "D. Alighieri" di Val di Zoldo che il sig. Antonio Malafronte aveva conseguito il Diploma ITI nell'anno scolastico 2019/2020 conseguendo la votazione **60/100** specificando che: **"ogni altra indicazione è da attribuirsi a mero errore materiale del quale ci scusiamo e, ufficialmente rettifichiamo"** (all. 6) ;
- l'Istituto C. "Dante Alighieri" di Val di Zoldo rilevava la mancata congruenza tra la votazione riportata sul diploma e nelle dichiarazioni del sig. Malafronte (votazione Settanta/100) con quanto accertato presso l'UST di Salerno e l'Istituto "L. Pirandello" (seconda comunicazione prot. 2667);
- con prot. 348- Ris del 08.03.2023, l'Istituto C. "D. A." di Val di Zoldo, ai sensi degli artt. 7 e ss. della l. 241/1990 comunicava al sig. Malafronte Antonio l'esito dei controlli, contestandogli la "falsa dichiarazione" della votazione del titolo di studio di cui aveva chiesto la valutazione come titolo di accesso alla graduatoria in oggetto, supportata dalla copia alterata del Diploma invitandolo nel contempo a presentare per iscritto eventuali osservazioni (all. 7);
- in tale circostanza il Sig. Malafronte apprendeva del grave errore posto in essere sul certificato sostitutivo di Diploma (all. 23) e sulla Pergamena di Diploma (all. 22). Pertanto, contattava prontamente l'Istituto "L. Pirandello" presso il quale aveva conseguito il Diploma in questione per ricevere le dovute spiegazioni. Solo a quel punto, effettuati i dovuti controlli, si accertava che il sig. Francesco Crispo, che all'epoca dei fatti ricopriva il ruolo di DSGA, presso l'Istituto "L. Pirandello", aveva erroneamente riportato sul certificato sostitutivo di Diploma e sulla Pergamena di Diploma anno



2019/2020 un voto sbagliato per mera disattenzione. Pertanto, il sig. Francesco Crispo, procedeva ad ammettere di aver commesso il suddetto errore in “ Dichiarazione sostitutiva di atto notorio” datata 13.03.2023 (all. 20);

- in data 15.03.2023 l’istante, al fine di provare la sua totale estraneità ai fatti a lui contestati e la sua buona fede, trasmetteva all’Istituto Val di Zoldo suddetta la dichiarazione (all. 20);
 - il Dirigente dell’Istituto di Val di Zoldo, ritenendo che il ricorrente non avesse sufficientemente spiegato la non corrispondenza della votazione sul Diploma e nelle dichiarazioni prodotte con quanto accertato presso l’UST di Salerno, emetteva nei suoi confronti Provvedimento di Depennamento (prot. 0000472 del 12.04.2023, all.9) dalle graduatorie d’ Istituto di terza fascia del personale ATA, triennio 2021/2024 nonché decretava la non validità ai fini giuridici dei servizi prestati negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, validi come prestati di fatto e non di diritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 6, comma 15, del D.M. n. 50 del 2021. Inoltre veniva trasmesso il suddetto provvedimento all’Autorità Giudiziaria nonché all’I.C. di Cencenighe Agordino, presso il quale il sig. Malafronte lavorava all’epoca dei fatti per gli adempimenti conseguenziali;
 - l’Istituto Comprensivo di Cencenighe decretava la risoluzione anticipata del contratto con il sig. Malafronte Antonio, comunicata in data 12.04.2023 (all.10);
 - si avviava a carico del sig. Malafronte il procedimento penale dinanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno;
- Con racc.ta del 01.06.2023 veniva impugnato il provvedimento di licenziamento (all.11) nonché con racc.ta del 30.05.2023 veniva impugnato il decreto di depennamento (all.12) in quanto del tutto illegittimi ed ingiustificati. Il Dirigente al riguardo nulla eccepiva.
- In data 01.06.2023 veniva proposta istanza di conciliazione assunta a protocollo n. 2381 (all. 13);



- in data 11.07.2023, con nota n. 1061, l'Istituto C. Val di Zoldo esprimeva parere favorevole alla conciliazione nel mentre si attendeva, di conseguenza, la delega a conciliare da parte dell'USR per il Veneto;
- in data 25.07.2023 l'USR per il Veneto comunicava all'Ufficio IV - ambito territoriale di Belluno, competente in fase conciliativa, che non si ravvisavano i presupposti per conciliare. In tale circostanza, l'Amministrazione non motivava la sua decisione (all. 14) ;
- in data 11.08.2023, a mezzo dell'avv. Livia Apicella, veniva inviata istanza di riesame della proposta conciliativa (all. 15), protocollata con n. 3491. L'USR per il Veneto così riscontrava (all. 16): *“si conferma quanto già comunicato con precedente nota prot. 3323 del 27.07.2023”*. Anche in tale circostanza l'Amministrazione non motivava la sua posizione.

DIRITTO

1. SULLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

Preliminarmente si evidenzia che l'art. 63, comma 1, del d.lgs n. 165 del 2001 devolve al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, “tutte” le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, “incluse le controversie concernenti l'assunzione al lavoro, il conferimento e la revoca degli incarichi dirigenziali”.

Infatti, seppur nel giudizio vengano presi in considerazioni anche “atti amministrativi presupposti” rimane ferma la giurisdizione del giudice ordinario, che eventualmente procederà a disapplicarli se ritenuti illegittimi.

Ai sensi dell'art. 63, comma 4, D. Lgs. n. 165/2001, rientrano nella giurisdizione del Giudice amministrativo “Le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'art. 3 (ovvero, relative ai rapporti di lavoro del personale, che restano in regime di diritto pubblico), ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”.

Sul tema è intervenuta la Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con ordinanza n. 25840/2016, ove viene evidenziata la sussistenza del “doppio binario della giurisdizione”, che mira a chiarire la linea di demarcazione tra giurisdizione del giudice ordinario e amministrativo.



In particolare, la Suprema Corte spiega che in relazione alle controversie aventi ad oggetto il diritto all'inserimento nella graduatoria ad esaurimento si dovrà aver riguardo al *petitum* sostanziale dedotto in giudizio.

La giurisdizione quindi apparterrà al giudice amministrativo quando oggetto della domanda sarà la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto – di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo.

Diversamente la domanda andrà rivolta al giudice ordinario laddove miri all'accertamento del diritto del singolo all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla formazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere.

Il presente ricorso ha per oggetto il reinserimento di un collaboratore scolastico nelle graduatorie d'Istituto: il ricorrente infatti lamenta un'impropria esclusione dalla graduatoria di istituto di terza fascia del personale ATA, ragione per cui trattasi di un vero e proprio diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno.

In merito, il Consiglio Stato così si è pronunciato: *“La natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all'interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l'inserimento nella graduatoria medesima. In entrambi i casi, l'aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno.*

Del resto, la verifica dei requisiti per l'inserimento, non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico- valutativi, ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa”.



Non esistono, quindi, ragioni per affermare la sussistenza della giurisdizione amministrativa.

Ciò posto, emerge chiaramente che i provvedimenti dirigenziali concernenti le graduatorie finalizzati all'assunzione di personale ATA, non assumono veste e qualifica di atti di diritto pubblico, espressione di esercizio di poteri organizzatori autoritativi, ma di atti che non possono che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato, di fronte ai quali sono configurabili solo diritti soggettivi.

2. SULLA COMPETENZA TERRITORIALE

La competenza per territorio nelle controversie in materia di lavoro è inderogabile.

Nel caso che qui ci riguarda, trattandosi di azione giudiziaria promossa nei confronti del M.I.U.R., trova pacificamente applicazione il V comma dell'art. 413 c.p.c. (introdotto dall'art. 40 del D. Lgs. 31 Marzo 1998 n. 80), che così recita: *“competente per territorio, per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'Ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”*.

Con l'art. 40 D.lgs. citato il legislatore ha infatti introdotto un unico foro competente per i rapporti di lavoro alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni, esplicitamente radicando la competenza territoriale nella circoscrizione in cui ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto - per cui il concetto di ufficio va assimilato a quello di sede di servizio - trattandosi di foro esclusivo che, da una parte non concorre con gli altri fori di cui al comma 2 dell'art. 413 c.p.c., previsti per i rapporti di lavoro privato, e dall'altra preclude ogni riferimento ai criteri di competenza territoriale collegati all'emissione di atti amministrativi relativi alla gestione del rapporto di lavoro.

L'istante ha prestato l'ultimo servizio presso l'I.C. di Cencenighe Agordino, pertanto il Foro competente sarà quello di Belluno.

3. SUL TITOLO DI ACCESSO

E' doveroso richiamare, in ordine al caso di specie, il D.M. 50 del 03.03.2021 che recita all'art. 2 punto 6: *“Per coloro che sono inseriti nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia vigenti nel triennio scolastico precedente, restano validi,*



ai fini dell'ammissione per il medesimo profilo professionale, i titoli di studio in base ai quali avevano conseguito a pieno titolo l'inserimento in tali graduatorie.”

Orbene, nel caso di specie, il sig. Malafronte Antonio si inseriva per la prima volta nelle graduatorie d'Istituto III fascia personale ATA, triennio 2017/2020, indicando nella domanda (all. 17), come titolo d'accesso, il Diploma in “Informatica e telecomunicazioni” articolazione informatica, conseguito presso l'Istituto Kennedy nell'anno scolastico 2016/2017 (all. 18).

Ebbene, la norma citata è chiara nell'affermare che, anche in caso di aggiornamento, ai fini dell'ammissione in graduatoria per il medesimo profilo professionale restano validi i titoli inseriti nel triennio precedente!

Pertanto, ai sensi della normativa cit., ulteriore titolo di accesso valido per l'inserimento nelle graduatorie per il profilo di collaboratore scolastico è il Diploma conseguito presso il Kennedy nell'anno 2017 con votazione 60/100.

Da quanto sopra esposto, si evince con assoluta certezza che non vi sono i presupposti per il depennamento dalle graduatorie d'Istituto per il profilo di Collaboratore scolastico, in quanto il titolo di accesso dichiarato all'atto d'inserimento nel triennio precedente è assolutamente legale, valido e certo nella votazione sin dall'inizio!

Sul tema si cita l'ordinanza di Gennaio 2022 del Tribunale del Lavoro di Benevento che, in un caso analogo, disponeva il reinserimento nelle graduatorie del collaboratore scolastico con conseguente risarcimento danni in quanto l'amministrazione era al corrente del titolo valido anche se dichiarato uno diverso nella domanda.

Nel caso che qui si tratta, si configura la medesima situazione, in quanto l'Amministrazione era a conoscenza della prima domanda d'inserimento nelle graduatorie d'Istituto essendo quella del 2021 una domanda di aggiornamento.

3.1 SUL TITOLO DI ACCESSO DICHIARATO, SULLA BUONA FEDE DEL RICORRENTE E SUL DANNO PATITO

Nella denegata ipotesi di non accoglimento del punto 3, questa difesa focalizza l'attenzione su un'ulteriore aspetto determinante ai fini del giudizio ovvero la sottile linea di demarcazione che è stata definita dalla giurisprudenza maggioritaria: *“le dichiarazioni mendaci relative ai requisiti di partecipazione da quelle inerenti i titoli di merito, facendo discendere solo nel primo caso l'esclusione della graduatoria, mentre nel secondo caso solo la rettifica del punteggio”*



In merito il D.M. 50 del 03.03.2021 recita:

- **all'art. 2 punto 5:** *“I titoli di studio per l'accesso ai profili professionali di cui all'articolo 1,.....di seguito indicati: G. Collaboratore Scolastico: 1 - Diploma di qualifica triennale rilasciato da un istituto professionale, diploma di maestro d'arte, diploma di scuola magistrale per l'infanzia, qualsiasi diploma di maturità, attestati e/ o diplomi di qualifica professionale, entrambi di durata triennale, rilasciati o riconosciuti dalle Regioni”.*

Il sig. Malafronte Antonio conseguiva il Diploma in “ Informatica e Telecomunicazioni” presso l'Istituto Kennedy nel 2017 e presso l'Istituto Pirandello nel 2019. Pertanto, l'istante è in possesso del titolo di studio per l'accesso al profilo di C.S;

- **all'art. 3:** *“Requisiti generali di ammissione”.*

Il sig. Malafronte Antonio possiede tutti i requisiti di cui all'art. 3, mai contestati.

- **all'art. 7 punto 1:** *L'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti che: a. risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3; b. abbiano reso, nella compilazione della domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità e non riconducibili a mero errore materiale;*

Analizziamo i singoli punti della normativa.

Si cita rilevante sentenza n. 10854 del 2020 della Suprema Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, che chiarisce il punto a) sopra citato: *“in relazione al pubblico impiego privatizzato, dunque, essa si applica (l'esclusione dalla graduatoria e la risoluzione del rapporto di lavoro) allorquando l' infedeltà del contenuto della dichiarazione sostitutiva comporti **l'assenza di un requisito** che avrebbe in ogni caso impedito l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione; ciò che assume rilievo è, in altri termini, **la oggettiva assenza del requisito**, che determina la decadenza di diritto, quale effetto di un vizio genetico del contratto (nullità). Sicché è la falsità di dati decisivi per la assunzione a comportare la decadenza, **senza possibilità di qualsivoglia diversa valutazione**”.*

Nel caso di specie, il sig. Malafronte è in possesso di due Diplomi, il primo rilasciato dall'Istituto Kennedy nel 2017 ed il secondo rilasciato dall'Istituto Pirandello nel 2019, entrambi regolari e legali. Ciò, veniva altresì



confermato dallo stesso USP di Salerno, che non hai mai negato la validità del titolo. Pertanto, il requisito indispensabile di cui all'art.2 punto 5 ovvero il possesso di Diploma **per l'accesso alle graduatoria è assolutamente valido** ed il rapporto con la P.A. si sarebbe istaurato ugualmente anche con il minor punteggio di 9.70 per il profilo di C.S.

Si riporta pronuncia del Tar Lazio, Sez. I bis, 24 novembre 2018 n. 11389, che condivide il consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di dichiarazioni relative al possesso di titoli di merito – che non costituiscono requisiti di partecipazione. La sentenza richiama in particolare gli insegnamenti del Consiglio di Stato (Cons. Stato, Sez., 14 novembre 2012, n. 5762) che invita a distinguere tra il caso in cui la dichiarazione è mirata a far conseguire, quale beneficio primario, l'ammissione al concorso, rispetto a quella in cui è volta all'assegnazione di un maggior punteggio.

Il Consiglio di Stato ha osservato che, in quest'ultima ipotesi, *“una volta acclarata la mendacità della dichiarazione, la decadenza dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, può essere solo quella della privazione del punteggio stesso, con il conseguente ridimensionamento della posizione in graduatoria”*. Applicando detti principi al caso specifico i giudici del TAR Lazio hanno concluso che: *“la dichiarazione erronea resa con riguardo al possesso della patente del computer ECDL “Core Full” ha comportato esclusivamente il conseguimento di un maggior punteggio dell'interessato ma non ha influito sull'ammissione al reclutamento: la decurtazione del punteggio addizionale derivante dal predetto errore avrebbe collocato in ogni caso l'odierno esponente in posizione utile. Pertanto l'erronea indicazione (che non è falsa dichiarazione, vista la buona fede) avrebbe dovuto comportare la rivalutazione della posizione del ricorrente, ai fini di un corretto posizionamento in graduatoria – in relazione all'effettivo punteggio spettante, in base ai titoli effettivamente posseduti, con esclusione, quindi, soltanto di quello contestato – ma non la decadenza dalla ferma prefissata.”*

Ed ancora.

Sul punto b) cit. si evidenzia che il sig. Malafronte nella compilazione della domanda inseriva un voto errato riconducibile a mero errore materiale così come dichiarato dal DSGA che all'epoca dei fatti lavorava presso l'Istituto



Pirandello, sig. Francesco Crispo (all. 20), nonché dallo stesso Istituto Pirandello che nella comunicazione del 24.02.2022 si scusava dell'errore precedente (all. 6). Pertanto, nel caso *de quo* si configura l'eccezione di cui al cit. punto b).

Sul tema, si cita la sentenza del 13/11/19 n. 2502 con la quale il Giudice del Lavoro del Tribunale di Brindisi, segnava un importante precedente in materia di false dichiarazioni nelle procedure concorsuali, ritenendo fondate le tesi della candidata, giudicando irrilevante la falsa dichiarazione che ricade sui soli titoli **ma non incide sul possesso dei requisiti per l'accesso alle dipendenze della Pubblica Amministrazione**.

Rilevato quanto sopra, non si configurano i presupposti per l'esclusione del sig. Malafronte dalle graduatorie d'Istituto III fascia personale ATA, così come non vi sono i presupposti per la perdita del punteggio conseguito negli anni di servizio 2021/2022- 2022/2023.

- **all'art. 7 punto 3:** *“Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445”;*

Orbene, nel caso di specie, il sig. Malafronte veniva convocato dall'Istituto C. di Val Di Zoldo per circa un mese di servizio, sottoscrivendo una “dichiarazione sostitutiva di certificazione” con la quale dichiarava il titolo posseduto di Tecnico Informatico rilasciato dall'Istituto “L. Pirandello” ed in tale circostanza non veniva indicato il voto di diploma (all. 8).

Pertanto, alcuna autodichiarazione mendace è stata fatta e, se pur fosse stata fatta, è avvenuta in buona fede, così come si evince chiaramente dalle autodichiarazione del sig. Crispo!

I certificati prodotti dal ricorrente ovvero certificato sostitutivo di diploma nonché Pergamena di Diploma del 2019 sono atti assolutamente “**originali**” rilasciati dall'Istituto “L. Pirandello” e sicuramente non alterati dal sig. Malafronte Antonio! La correzione oggetto in questione, da sessanta a settanta, è stata effettuata dal sig. Francesco Crispo, così come dichiarato in autocertificazione, in virtù di un mero errore di distrazione (all. 21).



L'odierne ricorrente **non ha mai prodotto certificazioni false.**

Per cui, anche in tal caso, non si configurano i presupposti per il depennamento/licenziamento ed annullamento del punteggio maturato, di cui all'art. 7.3.

Ed ancora!

- **all'art. 13 punto 6** : *“In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che, ai sensi del comma 11, ha effettuato i controlli, adotta il relativo provvedimento registrando a sistema l'esclusione di cui all'articolo 7, ovvero la rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante.....”*

Orbene, nel caso di specie il Dirigente scolastico, in seguito alle verifiche effettuate, procedeva, nella prima fase, all'esclusione dell'istante dalle graduatorie d'istituto mentre in fase conciliativa, sulla scorta della nuova documentazione prodotta, verificava che le dichiarazioni mendaci sul punteggio erano riconducibili al mero errore materiale commesso dal sig. Crispo, di conseguenza, esprimeva parere favorevole alla conciliazione.

È fondamentale, evidenziare all'Ill.mo Giudice Adito, che l'istante in assoluta buona fede, accertando che il voto in Pergamena era il medesimo di quello riportato nel certificato sostitutivo di Diploma del 04.07.2020 (all. 23) , non poteva certamente dubitare del voto conseguito, non avendo alcun documento che attestasse altro!

Il sig. Malafronte è venuto a conoscenza dell'errore materiale commesso dall'Istituto “L. Pirandello”, nella persona dell'ex DSGA Crispo Francesco, esclusivamente in seguito alla comunicazione dell'8.03.2022 ricevuta dall'Istituto C. di Val Di Zoldo con la quale gli veniva contestato la “falsa dichiarazione della votazione del titolo di studio di cui aveva chiesto la valutazione come titolo di accesso alla graduatoria, supportata da copia alterata del Diploma”.

Non vi sono difatti prove che dimostrano altro! Anzi.

Da quanto sopra esposto, si evidenzia che il ricorrente ha agito sempre nell'assoluta buona fede, avendo effettivamente partecipato all'esame da privatista, svolgendo le prove (tre prove scritte e una orale) somministrategli dall'Istituto “L. Pirandello”, e pertanto non aveva ragione di dubitare della genuinità del diploma rilasciatogli con tanto di Pergamena con votazione Settanta/100 (all. 22); motivo per cui, rimasto basito dalla comunicazione ricevuta l'8.03.2023 contattava immediatamente



l'Istituto "L. Pirandello" e, solo a quel punto, è venuto a conoscenza dell'errore materiale commesso dall'ex DSGA che lavorava all'epoca dei fatti presso l'Istituto "L. Pirandello", il sig. Francesco Crispo.

Per le suesposte ragioni, l'ex DSGA, sig. Francesco Crispo, dichiarava in autocertificazione che in fase di compilazione di tutti gli atti legati al sig. Malafronte Antonio, per mero errore di distrazione aveva riportato il voto di 70/100 rispetto a quello conseguito (all. 20 e 21).

Orbene, il ricorrente è assolutamente estraneo ai fatti non avendo alcuna responsabilità per gli errori esclusivamente imputabili al sig. Francesco Crispo nonché all'Istituto "L. Pirandello" per mancata vigilanza sull'operato di un suo dipendente!

Ove i provvedimenti in questione non venissero ritenuti illegittimi, allora il Sig. Malafronte sarebbe doppiamente vittima incolpevole: da una parte per fatti esclusivamente addebitabili all'Istituto "L. Pirandello" e dall'altra per aver perso il proprio impiego ed il punteggio conseguito a causa di ciò.

L'esponente per assolvere i propri obblighi lavorativi ha provveduto ad affittare una casa, a trasferirsi e a sostenere numerose spese, confidando nel fatto di poter ottenere uno stipendio per l'intero anno scolastico (all.19).

Ad oggi il sig. Malafronte è certamente da ritenersi a tutti gli effetti persona offesa. Vi è di più!

Il sig. Francesco Crispo, ex DSGA dell'Istituto "L. Pirandello", dichiarava e specificava, ancora una volta, con autocertificazione del 05.05.2023 che anche sulla Pergamena di Diploma, compilata dallo stesso, era stato indicato 70/100 a causa di un errore di distrazione dovuto ad una errata visione dei registri di esame (all. 21).

Tale errore è supportato dallo stesso Istituto "L. Pirandello" che con comunicazione del 07.12.2022 continuava a confermare il voto Settanta/100, dichiarando addirittura di aver visionato i "REGISTRI D'ESAME" (all. 6).

Probabilmente, l'intera vicenda è frutto di un *modus* di operare dell'Istituto "L. Pirandello" molto lacunoso e sufficiente a discapito nel caso *de quo* del sig. Malafronte!

Sul punto i Giudici di merito hanno ritenuto rilevante - sotto il profilo soggettivo - la consapevolezza o meno della veridicità di quanto dichiarato nell'istanza da parte del lavoratore, e proprio sulla base della mancanza di tale requisito, in caso analogo, hanno dichiarato illegittimo il provvedimento di risoluzione del contratto di lavoro e del depennamento della graduatoria, disponendo così il reinserimento nella terza



fascia della graduatoria di istituto con il riconoscimento del relativo punteggio per i servizi prestati in favore del ricorrente. (sent. G.L. Milano - dott.ssa Eleonora Palmisani, sentenza del 03/06/2020).

Questa difesa ritiene che, dai fatti sopra esposti nonché dalla documentazione prodotta, si deduca inequivocabilmente la buona fede del sig. Malafronte Antonio, il quale inconsapevolmente ha reso dichiarazioni non veritiere sulla votazione conseguita sulla scorta di documentazione ricevuta dall'Istituto "L. Pirandello".

Sul tema si cita recentissima sentenza emessa dal TAR Regionale per la Liguria del 04/07/2022 N. 00577/2022 con la quale dichiarava che: *"....La non corrispondenza tra il punteggio dichiarato e quello effettivo non può determinare l'automatica esclusione dalla graduatoria.... al più – la rideterminazione del punteggio e della posizione assegnata ex art. 8 commi 6 e ss. O.M. n. 60/2020."*

Ed ancora in un caso simile, il G.d.L. del Tribunale di Parma, con sentenza recentissima n. 12/2023, accoglieva il ricorso proposto da un docente depennato dalle graduatorie e licenziato per "false dichiarazioni" rese relativamente alle condanne penali riportate, sulle seguenti motivazioni: *"La clausola di esclusione dell'O.M. deve essere ragionevolmente interpretata nel senso di far discendere il depennamento della graduatoria dalla presentazione di dichiarazioni intenzionalmente mendaci, essendo ispirata all'esigenza dell'Amministrazione di instaurare rapporti contrattuali con soggetti che dimostrino di improntare la propria condotta a canoni di lealtà e correttezza". Mentre, "la falsa dichiarazione del ricorrente è invece plausibilmente stata dovuta, per i motivi esposti, a un errore in buona fede, che non può comportare la decadenza dall'inclusione nella graduatoria, essendo egli peraltro munito di tutti i requisiti richiesti dalla legge per l'accesso alla graduatoria stessa"*.

Tale sentenza rispecchia il caso in esame.

4. ARCHIVIAZIONE PROCEDIMENTO PENALE

E' bene evidenziare all'Ill.mo Giudice Adito che veniva avviato presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Salerno il procedimento penale n. 4086/2023 in seguito alla comunicazione dell'I.C. "D. Alighieri" di Val di Zoldo per le "presunte dichiarazioni mendaci" poste in essere dal sig. Malafronte (all.24).

Orbene, il P.M. valutando la tenuità del fatto e del pericolo chiedeva al Giudice per le indagini preliminari l'archiviazione del procedimento in corso.



Il G.d.P. accoglieva l'istanza e disponeva l'archiviazione in data 16.09.2023 (all.25).

5.SULLA TARDIVITÀ DELLE VERIFICHE E SUL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

Sotto altro profilo si noti come, la condotta tenuta dalla P.A. nel depennare il ricorrente dalla graduatoria, disponendone la risoluzione del contratto in essere, sia stata tale da arrecare un notevole pregiudizio in capo allo stesso.

Anzitutto si evidenzia come, una volta stilate le graduatorie e all'atto del primo rapporto di lavoro, i Dirigenti Scolastici hanno l'obbligo di effettuare i dovuti controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati in riferimento ai titoli utili e a quelli valutabili ai fini del punteggio, secondo quanto sancito dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000.

La legge stabilisce che le verifiche dovranno essere effettuate **“tempestivamente”** in occasione del primo rapporto di lavoro dal Ds che conferisce la supplenza.

All'esito dei controlli il DS potrà “convalidare” o “non convalidare” i dati del dichiarante.

Ebbene nel caso che qui ci riguarda, non solo la verifica di quanto dichiarato dal Sig. Malafronte è stata effettuata tardivamente - quasi due anni dopo (primo servizio: 01.10.2021 – 26/10/2021) (all. 2)-, ma l'esito è stato alquanto incongruente tanto da destare stress ed ansia al ricorrente che non era a conoscenza dell'errore del Pirandello ed improvvisamente si è visto sconvolgere la vita per cause a lui non imputabili!

Inizialmente l'Istituto “L. Pirandello” in data 07.12.2022 convalidava il voto Settanta/100; in data 24.02.2023 l'Istituto “L. Pirandello”, scusandosi di errate comunicazioni precedenti, comunicava il voto Sessanta /100.

I Dirigenti scolastici e la P.A. hanno quindi di fatto violato i principi di imparzialità, correttezza, buona amministrazione e buona fede, operando non solo tardivamente ma non considerando in alcun modo le dichiarazioni dell'Istituto “L. Pirandello” del 07.12.2022 che, perseverando nell'errore dell'ex DSGA, confermavano la votazione 70/100, ciò attesta la buona fede del sig. Malafronte soggetto estraneo ai fatti.

Non solo. L'intempestività della verifica ha inevitabilmente determinato un pregiudizio a carico dell'esponente, tale da ingenerare nello stesso un legittimo affidamento sul menzionato titolo e sul contratto di lavoro così come sul punteggio maturato per i servizi prestati.



Del pari, si tenga conto che il principio del legittimo affidamento, peraltro ormai condiviso a livello nazionale e comunitario, prescrive alla P.A. di salvaguardare particolarmente tutte quelle situazioni giuridiche soggettive, da ritenersi ormai cristallizzate per effetto di atti e/o provvedimenti idonei a generare nel destinatario il convincimento di poter fruire a tutti gli effetti di quella situazione di vantaggio.

Nel nostro ordinamento giuridico il succitato principio trova fondamento nell'art. 21 *nonies* della L. 241/90, come novellato dalla L. 15/2005, per cui il provvedimento amministrativo illegittimo può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo anche conto degli interessi dei destinatari.

Nel caso di specie il decorrere del tempo senza che l'atto viziato sia stato annullato ha di fatto causato in capo al collaboratore il consolidamento dell'assetto di interessi privati - creato proprio da quei provvedimenti - per cui tale affidamento deve essere ritenuto meritevole di tutela dall'ordinamento giuridico. Anche la giurisprudenza comunitaria ne ha sottolineato la rilevanza al punto tale che è addirittura precluso l'esercizio della potestà amministrativa di ritiro nel caso di decorso di un notevole lasso temporale.

Più nello specifico, affinché un affidamento si possa definire legittimo è necessario che siano cumulativamente presenti tre elementi:

- Il primo ha natura oggettiva e consiste nel vantaggio che il terzo consegue dalla situazione giuridica apparente.

L'affidamento deve essere sorto in presenza di un atto favorevole per il destinatario, il vantaggio deve essere chiaro ed univoco ed esercitato attraverso un comportamento attivo.

Nel caso di specie il vantaggio conseguito dal Sig. Malafronte, a seguito di inserimento nelle graduatorie d'istituto di III fascia avvenuto per fatto posto in essere dalla P.A., è consistito nella convocazione, nella stipula di svariati contratti di lavoro a tempo determinato come collaboratore scolastico per più di due anni, di seguito elencati (all. 4):

- dal 01.10.2021 al 26.10.2021 presso I.C. Forno di Zoldo ore 30 sett.;
- dal 15.11.2021 al 31.03.2022 presso I. C. Cencenighe Agordino ore 18 sett.;
- dal 10.01.2022 al 15.04.2022 presso I. C. Cencenighe Agordino ore 12 sett.;
- dal 01.04.2022 al 30.04.2022 presso I. C. Cencenighe Agordino ore 18 sett.;
- dal 26.04.2022 al 07.06.2022 presso I. C. Cencenighe Agordino ore 12 sett.;
- dal 01.05.2022 al 08.06.2022 presso I. C. Cencenighe Agordino ore 18 sett.;



- dal 15.09.2022 al 30.06.2023 presso I. C. Cencenighe Agordino ore 36 sett.;
- Inoltre, è necessario che il privato abbia **ottenuto l'utilità in buona fede**. Quindi se la situazione di vantaggio è conseguita dal privato per il tramite di comportamenti posti in essere in malafede, non potrà invocare tale tipo di tutela.

Ebbene, nel caso di specie il Sig. Malafronte, non solo non ha dichiarato titoli o requisiti inesistenti, essendo effettivamente in possesso del diploma anno 2019/2020 dell'Istituto "L. Pirandello", conseguito solo dopo aver regolarmente sostenuto varie prove d'esami, ma è anche in possesso di idonea Pergamena rilasciata dalla Scuola Paritaria nonché plurime attestazioni che dimostrano che gli errori sulle votazioni riportate negli atti formali emessi dall'Istituto "L. Pirandello" non sono a lui imputabili.

È pur vero che la Pergamena risulta alterata nella votazione (inserimento di due "t" sulla parola "sessanta"), ma di tale alterazione/correzione non vi è alcuna responsabilità da imputare al sig. Malafronte, difatti il sig. Francesco Crispo ammetteva in merito le sue colpe.

E' chiaro allora come la condotta dell'esponente sia stata irreprensibile.

- Per poter essere considerato un affidamento tutelabile è necessario infine che questo si sia consolidato nel tempo in modo tale da convincere il beneficiario della sua stabilità.

Nel caso di specie, il Sig. Malafronte Antonio ha prestato servizio per la P.A. dall'ottobre 2021 ad aprile 2023 (quindi per due anni scolastici consecutivi: 21/22-22/23).

L'Amministrazione ha emesso un provvedimento nei confronti del mio assistito che gli sta arrecando gravi conseguenze civile (danni patrimoniali e non).

6.SULL'INCOMPETENZA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO. ECCESSO DI POTERE.

Il Dirigente scolastico non ha alcun potere di depennare, tanto meno di escludere dalle graduatorie d'istituto il personale ATA, in quanto ai sensi della L. 165/2001 detta competenza è esclusivamente attribuita all'Ufficio Scolastico Regionale - Ambito Territoriale che nella funzione di UPD, è l'unico organo legittimato a procedere all'esclusione dalle graduatorie.

Sicché il Dirigente Scolastico, era obbligato a trasmettere il tutto all'Ufficio Scolastico Regionale, segnalando detta situazione, e non avrebbe potuto quindi



emettere provvedimenti che esorbitano dalla sua competenza ed in quanto tali in violazione delle attuali norme vigenti.

La giurisprudenza ormai consolidata (da ultimo Cass. Ord. N. 28111/2019) ha escluso che il Dirigente Scolastico possa avere potere anche solo di sospendere dal servizio il personale docente, mentre per il personale ATA al più potrebbe procedere con la sospensione non eccedente i dieci giorni.

Inoltre, se pur ai sensi dell'art. 7, comma 9, dell'O.M. n.60/2020 "è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l'aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità" la stesso O.M. precisa dopo: *"In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all'Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni di cui all'articolo 7, commi 8 e 9, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all'aspirante"* (art.8, comma 9).

Dunque, è la stessa Ordinanza Ministeriale che non dà affatto per scontato che la non corrispondenza tra dichiarazioni e titoli determini automaticamente l'esclusione dalle graduatorie, essendo possibile la sola rideterminazione del punteggio, senza l'applicazione di ulteriori sanzioni.

Si precisa, inoltre, che il sig. Malafronte anche con il punteggio di 9.70 sarebbe stato assunto dalla P.A., probabilmente con pochi mesi di differenza rispetto all'assunzione dell'ottobre del 2021!

7. MANCATA MOTIVAZIONE DELLA DELEGA ALLA CONCILIAZIONE

In fase conciliativa l'Amministrazione - USR per Veneto - non trasmetteva la delega a conciliare all'Ufficio preposto, così motivando: *" non si ravvisano i presupposti per conciliare..."* (all. 14). Tale succinta, sommaria ed astratta motivazione lede il diritto di difesa del sig. Malafronte perché è priva di contenuto sostanziale!

È bene rammentare che, con doc. prot. 0000472 del 12/04/2023, emesso dall'I.C. di Val di Zoldo, il sig. Malafronte veniva depennato dalle graduatorie nonché licenziato per le seguenti motivazioni: *" che la documentazione presentata in contraddittorio a questo ufficio dal sig. Malafronte Antonio, in data 15/03/2023, ed assunta al prot. N. 376, non sia sufficiente a spiegare la non corrispondenza della votazione riportata nel Diploma e nelle dichiarazioni prodotti dal Sig. Malafronte*



Antonio con quanto accertato presso l'UST di Salerno e l'Istituto "L. Pirandello" di Nocera Inferiore" (all. 9)

In seguito il sig. Malafronte produceva documentazione che attestava la sua buona fede per i fatti a lui contesati ovvero le autodichiarazioni del sig. Crispo datate 05.05.2023 (all. 21), nonché richiesta di archiviazione del procedimento penale da parte del P.M. al G.I.P (all.24).

Veniva di fatto dimostrato che l'istante era in assoluta buona fede in tutte le circostanze in cui dichiarava il voto di Settanta /100 anziché Sessanta/100, di conseguenza decadevano automaticamente le motivazioni che sorreggevano il provvedimento prot. 00000472.

Difatti, il Dirigente dell'Istituto I. C. " D.A." di Val di Zoldo si dichiarava favorevole alla conciliazione mentre l'Amministrazione - USR per il Veneto - non conferiva delega a conciliare all'Ufficio preposto senza esprimere le motivazioni di tale diniego!

Sul tema si citano due ordinanze – una del 20.01.2020 ed una del 25.05.2020 – emesse dalla XIII Sezione del Tribunale di Roma – cioè, quella deputata a trattare la responsabilità civile – che inducono ad una seria riflessione sulle scelte da adottare laddove un barlume di soluzione bonaria si appalesi all'orizzonte.

Il Giudice capitolino, ponendo l'accento proprio sulla condotta delle parti – la cui lealtà e probità dovrebbe essere il faro che guida il loro agire nel corso dell'intero giudizio -, con la sentenza di condanna della convenuta, sanziona altresì pesantemente la medesima pubblica amministrazione per quella che definisce una "condotta volontariamente deresponsabilizzata e agnostica" rispetto al percorso conciliativo disegnato dall'Ufficio.

Ebbene, la condotta tenuta dall'Ente rappresenta agli occhi del Tribunale una vera e propria mancanza di serietà ed attenzione rispetto alla proposta conciliativa, una condotta gravemente colposa, inaccettabile e meritevole di sanzione: se infatti da un lato è certo che le parti abbiano la possibilità di rifiutare la proposta del Giudice, e **che una adeguata ed esplicitata motivazione delle ragioni che hanno portato al diniego costituisce pur sempre prova di una condotta comunque leale e collaborativa** (nel caso *de quo* assenza assoluta di motivazione), è del pari vero che non è consentito un atteggiamento "agnostico ed anodino" verso una soluzione che si dimostri comunque più vantaggiosa di quella poi ottenuta con la sentenza, e che per di più – proprio perché proveniente dal Giudice – mette al riparo i vertici



dell'ente pubblico “dal timore di eventuali addebiti (contabili) per le scelte discrezionali ad essa afferenti”.

Nel caso che ci interessa, il disinteresse alla trattativa è provato proprio dall'assenza di motivazione da parte dell'USR per il Veneto, che rifiutava per bene due volte la proposta conciliativa, nonostante il parere favorevole dell'Istituto scolastico Comprensivo “ D. A.” Forno di Zoldo, Istituto che aveva avviato il procedimento disciplinare.

Ancora di recente sulla tematica delle transazioni nella P.A. è intervenuta la giurisprudenza contabile, ritenendo che: «Un ente pubblico e una società in *house* non godono dunque di un arbitrio transattivo, riconoscibile ad un privato, ma devono pur sempre avere come parametro l'equilibrio di bilancio che impone una attenta e oculata valutazione delle poste in transazione. Del resto, sia in sede di controllo che di giurisdizione contabile, sulla scorta degli insegnamenti della Consulta di recente ribaditi e meritoriamente affinati, la c.d. “umanizzazione” della finanza, dei precetti contabili e dei concetti finanziari, rimarca l'evidente interconnessione tra equilibri di bilancio e garanzia dei diritti sociali dei cittadini, ed in tale ottica anche una cattiva impostazione di una pur opportuna transazione lede l'obiettivo ultimo di un equilibrio di bilancio valevole per ogni società in *house* e per i suoi soci pubblici». Pertanto, è «(...) *fisiologico addivenire ad una buona transazione, che non è tecnicamente un “vantaggio”, ma un'ordinaria scelta gestionale tesa a non patire esborsi maggiori in contenzioso*». (Corte Conti, Sez. Giur. Lombardia, Sent. 19 luglio 2019, n. 196)

La Corte dei conti si richiama, perspicuamente, al profilo gestionale della decisione di pervenire ad una transazione da parte della P.A.: in buona sostanza, l'accettazione della proposta transattiva deve essere preceduta da una adeguata istruttoria sotto il profilo tecnico e legale, che dia conto della «(...) *dettagliata motivazione (...) del percorso logico seguito, che non deve prescindere da un giudizio prognostico circa l'esito della lite*». Ed infatti, «(...) *un maggior danno all'erario può derivare da una sentenza di condanna conseguente ad una mancata transazione che, sulla base di un giudizio prognostico ex ante, sarebbe risultata chiaramente conveniente per l'amministrazione la quale, tra l'altro, può in tal modo evitare un aggravio di costi per spese legali, consulenze tecniche ed oneri accessori. Ne consegue la necessità di operare un'attenta valutazione di ogni proposta di transazione, nonché di motivare dettagliatamente non solo l'accettazione, ma, altresì, l'eventuale mancata adesione, al fine di consentire la*



comprensione e la verifica delle ragioni sottese alla scelta assunta» (Corte Conti, Sez. Reg. Controllo Emilia-Romagna, Deliberazione n. 27/2018/VSGO).

Com'è stato ampiamente ribadito, nonostante il parere favorevole a conciliare espresso dell'Istituto Comprensivo di Forno di Zoldo con il sig. Malafronte, l'USR per il Veneto si opponeva a tale conciliazione senza alcuna adeguata motivazione, violando tutti i principi sopra esposti.

Ad oggi l'istante non è nelle possibilità di comprendere e verificare le ragioni sottese alla scelta assunta dall'USR per il Veneto.

7. RISARCIMENTO DANNI e RECUPERO PUNTEGGIO

Questa difesa, evidenzia all'Ill.mo Giudice Adito che il ricorrente depennato ingiustamente dalle graduatorie d'Istituto III fascia personale ATA, per il triennio 2021/2024, e conseguenzialmente licenziato dall'Istituto di Cencenighe Agordino (all. 10) non ha potuto ricevere la retribuzione dal 13/04 al 30/06/2023 nonché non ha potuto concludere altri contratti di lavoro con la P.A. a tempo determinato nell'anno 2023/2024.

Pertanto, si configurano i presupposti per un risarcimento danni in ragione del "mancato guadagno da perdita della retribuzione", da perdita di chance lavorative che gli hanno arrecato un notevole pregiudizio in termini economici, professionali e di carriera.

Inoltre, si Chiede il recupero del punteggio maturato durante il periodo di interruzione del rapporto di lavoro dal 13/04/2023 fino a termine contratto, 30.06.2023 e per i mesi di mancata assunzione (da settembre 2023). (Sul tema Tribunale del Lavoro di Benevento; Tribunale di Crotone, Sez. Lavoro, sentenza del 06.07.2023).

Si segnala, altresì, a Codesto Tribunale che l'istante aveva locato un immobile per il periodo che doveva lavorare a Belluno essendo un lavoratore fuori sede, per cui ha dovuto continuare a pagare l'affitto nonostante non avesse più necessità di vivere nella suddetta città (all. 19).

Difatti, anche il fratello del ricorrente, il sig. Malafronte Filippo, anch'esso impiegato presso la P.A, decideva di trasferirsi a Belluno per supportare e condividere le spese di vitto ed alloggio.

Inoltre, il ricorrente ha sofferto di ansia e stress causata dalla questione in oggetto.

Per le motivazioni sopra esposte si Chiede il risarcimento dei danni patrimoniali e non.



8. DOMANDA CAUTELARE

Il ricorso presenta i requisiti necessari per proporre anche domanda cautelare.

Si precisa che, il ricorrente al fine di definire l'incresciosa vicenda in tempi brevi e, soprattutto, entro il mese utile alla stipulazione di un contratto con la P.A., settembre 2023, ha tentato la conciliazione fino al mese di agosto 2023 (all. 15 e 16), motivo per il quale, pur considerando l'urgenza, il presente ricorso non era stato proposto precedentemente.

Quanto al *fumus boni iuris* il ricorso si appalesa fondato per quanto sopra argomentato ed anche in considerazione dei precedenti favorevoli, alcuni dei quali menzionati in narrativa.

Quanto al *periculum* in mora è evidente che il ricorrente subisce il gravissimo danno di non aver concluso contratti a tempo determinato nell'anno scolastico in corso 2023/2024, con un evidente pregiudizio in termini economici, professionali e di carriera.

Ci si trova, difatti, nella condizione in cui l'iter diretto alla produzione dell'evento pregiudizievole è già iniziato, ossia in quella circostanza in cui la nozione di imminenza acquista il suo significato più pregnante e l'intervento del Giudice della cautela può essere in grado di paralizzare quell'iter ed impedire, in tutto o in parte, il danno irreparabile al diritto.

Per altro verso, l'ordinario espletamento del processo ordinario prospetta per il ricorrente il concreto rischio di non conseguire il bene della vita cui ha diritto né nel corso del presente anno scolastico, né addirittura in relazione al successivo anno 2024, per il quale è previsto l'inserimento delle domande d'aggiornamento delle graduatorie, poiché il giudizio di merito certamente non si concluderà in tempi brevi (con grave rischio di mancata perdita di punteggio e di esperienza professionale, oltre che di reddito e con il rischio di gravi effetti dannosi sia di natura professionale che personale).

Difatti, per il ricorrente sarà fondamentale inserire nelle domande di aggiornamento anche tutto il punteggio maturato negli anni precedenti che ad oggi gli è stato ingiustamente tolto.

In virtù di tutto quanto sopra esposto, dedotto ed argomentato, la sig. Malafronte Antonio ut sopra rapp.to, domiciliato e difeso

R I C O R R E



All'Ill.mo Giudice designato, presso il Tribunale di Belluno in funzione di Giudice del Lavoro affinché, ex art. 414 c.p.c. e 700 c.p.c. segg., Voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa, previa emanazione degli ulteriori provvedimenti del caso, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- **IN VIA PRELIMINARE E IN VIA CAUTELARE:** per le ragioni esposte in narrativa concludere per l'accoglimento della domanda cautelare ex art. 700 c.p.c, inaudita altera parte ovvero previa convocazione delle parti, ordinare all'Amministrazione resistente di provvedere all'inserimento nelle graduatorie d'istituto III fascia del personale ATA, per il profilo di CS, Assistente amministrativo ed Assistente tecnico, anno 2021/2024 ambito territoriale di Belluno del sig. Malafronte Antonio con rettifica del punteggio, ed accertare il riconoscimento ai fini giuridici del servizio espletato con conseguenziale attribuzione del punteggio maturato negli anni precedenti (2021-2022/2022-2023) e comunque, disporre ogni altro provvedimento d'urgenza, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi meglio dedotti nel corpo dell'atto;

- **NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE,** accertare il diritto del sig. Malafronte Antonio all'inserimento nella graduatoria d'Istituto III fascia ATA ambito territoriale di Belluno, per il profilo di CS, Assistente Amministrativo ed Assistente Tecnico con rettifica del punteggio, previa disapplicazione del provvedimento di depennamento e di licenziamento impugnato e, comunque, emettendo ogni altro provvedimento, che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad eliminare il pregiudizio subito e subendo per tutti i motivi dedotti nel corpo dell'atto

- Per l'effetto accertare e dichiarare il riconoscimento ai fini giuridici del servizio espletato negli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023;

- Per l'effetto accertare e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni subiti e subendi, per la perdita di chance lavorative per l'anno scolastico 2023/2024 pari o superiore alle retribuzioni che avrebbe percepito per l'intero anno scolastico, per la perdita di retribuzione dal mese di Aprile 2023 al 30.06.2023, per la perdita contributiva, per il canone di locazione pagato nei mesi da Aprile 2023 al 30.06.2023 nonché il danno da stress per il disagio causato;

- Autorizzare, ove necessario, la notifica ai controinteressati ai sensi dell'art.151 c.p.c. mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Miur e/o dell'Ufficio Scolastico Regionale e/o Provinciale di competenza;



- Adottare ogni altro procedimento di urgenza utile e conducente ai fini della decisione;
- Con vittoria di spese diritti ed onorari al sottoscritto Avvocato antistatario

In via istruttoria

In via istruttoria senza invertire l'onere probatorio si chiede ammettersi prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova:

- 1) Vero è che, il sig. Malafronte Antonio nella prima domanda d'inserimento in graduatoria III fascia del 2017, profilo Collaboratore Scolastico, per la provincia di Cremona inserì come titolo d'accesso il Diploma conseguito presso l'Istituto Paritario Kennedy nell'anno 2017 con votazione Sessanta/100;
- 2) Vero è che, la Pergamena di Diploma, indirizzo "Informatica e Telecomunicazioni" anno 2019/2020 rilasciata dall'Istituto "L. Pirandello" riportava all'atto del rilascio la votazione Settanta/100;
- 3) Vero è che, il sig. Francesco Crispo, riportava erroneamente la votazione Settanta/100 anziché Sessanta/100 sul Diploma originale di "Informatica e Telecomunicazioni" anno 2019/2020 del sig. Malafronte Antonio e sul certificato sostitutivo di Diploma datato 04.07.2020;
- 4) Vero è che, il sig. Malafronte Antonio ha appreso della votazione sull'errore nel Diploma di "Informatica e Telecomunicazioni" anno 2019/2020 con la comunicazione Prot. 348 del 08.03.2023;
- 5) Vero è che, il sig. Malafronte Antonio a causa del depennamento e del licenziamento si è isolato, incupito, ed ha sofferto di ansia;

Si citano come testimoni:

- Sig. Francesco Crispo, nato a Salerno, il 23.10.1997 e residente in Nocera Inferiore in Via Raffaele Libroia, 2;
- Sig. Malafronte Filippo, nato a Salerno il 01.01.1986 e residente in Siano alla Via Dott. Federico Palmieri, 21.

Si offrono in comunicazione, tramite produzione, le copie dei seguenti documenti: 1) Ricorso e mandato; 2) Contratto di lavoro Prot. 1739 del 01.10.2021; 3) Graduatorie d'Istituto D. Alighieri Dordo di Zoldo anno 2021 (posizione Sig. Malafronte n. 301); 4- 4.8) Contratti di lavoro; 5) Prot. 227 del 07.12.2022; 6) Prot. 2667 del 24.02.2023; 7) Prot. 0000348 del 08.03.2023; 8) Autocertificazione del 01.10.2021; 9) Provvedimento n. 0000472 del 12.04.2023; 10) Atto di Risoluzione anticipata del contratto di lavoro; e del



05.05.2023 del sig. Francesco Crispo; 11- 11.1 - 11.2) Lettera racc.ta e pec impugnativa del licenziamento; 12 - 12.1) Lettera racc.ta e pec impugnativa depennamento; 13- 13.1) Istanza di conciliazione e relativo protocollo; 14- 14.1) Comunicazione diniego alla conciliazione prot. 3323 del 27.07.2023; 15- 15.1) Istanza di riesame alla conciliazione del 11.08.2023; 16- 16.1) Comunicazione prot. 3844 del 30.08.2023); 17) Prima domanda inserimento graduatorie ATA 2017; 18) Diploma Kennedy anno 2017; 19) Contratto di locazione; 20) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 13.03.2023; 21) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 05.05.2023 22) Copia del Diploma dell'Istituto "L. Pirandello" del 03.07.2020; 23) Certificato di Diploma del 04.07.2023 ; 24) Richiesta di archiviazione del Procedimento Penale; 25) Ordinanza di Archiviazione;

Riservandosi di esibire ulteriore dichiarazione resa necessaria.

ISTANZA NOTIFICA AI SENSI DELL'ART. 151 c.p.c.

Stante l'elevato numero dei contro interessati - costituiti da collaboratori scolastici nella III fascia delle graduatorie degli dell'Ambito Territoriale della Provincia di Belluno, in cui il ricorrente risulta attualmente iscritto, rispettivamente, in III fascia, che in caso di accoglimento del presente ricorso sarebbero scavalcati in graduatoria e nel punteggio dal ricorrente - la notifica nelle forme tradizionali, risulterebbe alquanto gravosa, sia per le oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati e soprattutto per l'impossibilità di identificare tutti i controinteressati con i loro relativi indirizzi, e comunque determinerebbe una dilatazione enorme dei tempi del presente procedimento che svilirebbe l'invocata tutela cautelare e contrasterebbe con la naturale speditezza del rito del lavoro. Su tale rilievo, i Tribunali del Lavoro, ed in particolare l'Ecc.mo Tribunale Adito, hanno previsto quale forma di notifica alternativa alla notificazione per pubblici proclami, la pubblicazione del ricorso sul sito istituzionale del MIUR.

Per quanto sopra, si chiede che Codesto Tribunale Voglia autorizzare la notifica del presente ricorso ex art 414 e 700 c.p.c. e ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla pubblicazione per pubblici proclami, quanto ai potenziali controinteressati, attraverso la pubblicazione del testo integrale del ricorso e del relativo provvedimento di fissazione udienza sul sito internet del M.I.U.R. nella pagina a ciò dedicata.



Ai sensi dell'art. 14 del T.U. 115/2002 il ricorrente dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminato ed il Contributo Unificato è pari ad Euro 259,00.

Nocera Superiore, 25.09.2023

Avv. Livia Apicella

